



Cassa Pensioni  
di Lugano

# REGOLAMENTO DI PREVIDENZA della Cassa Pensioni *di Lugano*

Indice	
Abbreviazioni e definizioni .....	2
CAPITOLO 1: Disposizioni generali.....	3
CAPITOLO 2: Ammissione e salario assicurato.....	3
CAPITOLO 3: Accrediti di vecchiaia e finanziamento della CPdL.....	4
CAPITOLO 4: Acquisto di prestazioni .....	6
CAPITOLO 5: Prestazioni della CPdL.....	6
CAPITOLO 6: Scioglimento del rapporto di previdenza .....	12
CAPITOLO 7: Promozione della proprietà d'abitazioni .....	14
CAPITOLO 8: Obblighi d'informazione.....	16
CAPITOLO 9: Disposizioni particolari .....	18
CAPITOLO 10: Disposizioni finali .....	19
ALLEGATO: Salario assicurato, accreditedi di vecchiaia, prestazioni e contributi .....	20

**Abbreviazioni e definizioni**

Nel testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce anche a quella femminile.

CPdL ..... Cassa Pensioni di Lugano

Datore di lavoro ..... Per datore di lavoro s'intende l'ente o la società affiliate alla CPdL

Dipendenti ..... I collaboratori che intrattengono un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato alla CPdL

Assicurati ..... I dipendenti assicurati alla CPdL in base ai criteri del presente regolamento.

Beneficiari di rendita ..... Tutti coloro i quali percepiscono una rendita da parte della CPdL.

Unione domestica registrata ..... Le persone legate da unione domestica registrata, ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata (LUD), sono parificate alle persone coniugate ai sensi del presente regolamento. Pertanto, le norme applicabili ai coniugi sono estese anche ai partner registrati. Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata.

AVS..... Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti

AI..... Assicurazione federale per l'invalidità

CC..... Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CO ..... Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911

LAI ..... Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959

LPP ..... Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982

LFLP ..... Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993

OLP ..... Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994

OPP2 ..... Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984

OPPA ..... Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994

**CAPITOLO 1: Disposizioni generali****Art. 1 Oggetto e scopo**

1 Il presente regolamento definisce le prestazioni ed il finanziamento della CPdL, in applicazione dello statuto in vigore.

2 La CPdL gestisce le prestazioni e il finanziamento ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

3 La CPdL può riassicurare alcuni rischi presso uno degli istituti assicurativi sottoposti alla sorveglianza in materia di assicurazione.

4 La CPdL attua la previdenza conformemente alla LPP. A tale scopo essa tiene per ogni assicurato un conto di controllo dal quale sono desumibili, in ogni momento, gli averi di vecchiaia LPP costituiti e i diritti minimi legali che gli spettano.

5 La CPdL è iscritta al registro di commercio del Canton Ticino, al registro della previdenza professionale (TI 0041) ed è affiliata al Fondo di garanzia LPP.

**Art. 2 Piano di previdenza**

La CPdL attua la previdenza conformemente alla LFLP. Il piano di previdenza adottato dalla CPdL è un piano a primato di contributi, ai sensi dell'art. 15 della LFLP.

**Art. 3 Obiettivo di copertura e garanzia**

1 La CPdL deroga al principio della capitalizzazione integrale con il consenso della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. Essa dispone di un piano di finanziamento conformemente all'art. 72a LPP.

2 La Città di Lugano garantisce agli assicurati il pagamento delle prestazioni dovute in conformità alle disposizioni dell'art. 72c LPP.

**CAPITOLO 2: Ammissione e salario assicurato****Art. 4 Ammissione alla CPdL**

1 L'assicurazione alla CPdL è obbligatoria per i dipendenti degli enti o delle società affiliate a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, a condizione che percepiscano un salario annuo ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 non inferiore al salario minimo definito nell'allegato (salario d'entrata).

2 Non sono ammessi alla CPdL:

- a) i dipendenti che hanno già raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS;
- b) i dipendenti che sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un'attività professionale principale o che svolgono un lavoro indipendente come attività professionale principale;
- c) i dipendenti invalidi per almeno il 70%, ai sensi dell'AI;

d) i dipendenti per i quali è stato stipulato un contratto di lavoro per al massimo tre mesi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 cpv. 4;

e) i dipendenti la cui attività in Svizzera non presenta un carattere durevole o presumibilmente tale e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, fatto salvo quanto disposto dalle convenzioni internazionali e a condizione che ne facciano domanda alla CPdL;

f) i dipendenti che sono rimasti assicurati a titolo provvisorio presso il loro precedente istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP;

g) i docenti delle scuole comunali che sono assicurati, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, presso il suddetto istituto.

3 Il dipendente al servizio di vari datori di lavoro affiliati alla CPdL può farsi assicurare dalla CPdL anche se ogni singolo salario non raggiunge il salario minimo definito nell'allegato (salario d'entrata) a condizione che tale livello sia raggiunto dal salario complessivo percepito dai datori di lavoro affiliati alla CPdL. Fatto salvo quanto disposto dal cpv. 5, tale possibilità non è data al dipendente che raggiunga il suddetto limite solo con il contributo di remunerazioni erogate da enti o società non affiliate alla CPdL.

4 Il passaggio da un datore di lavoro all'altro, entrambi affiliati alla CPdL, non comporta variazioni all'affiliazione alla CPdL, fermo restando eventuali modifiche applicabili dal nuovo datore di lavoro.

5 Fatto salvo quanto disposto al cpv. 2, i municipali della Città di Lugano hanno diritto ad essere assicurati alla CPdL. Al termine del mandato avranno diritto a una prestazione di libero passaggio secondo le relative modalità del presente regolamento, sempre che non siano esigibili altre prestazioni assicurate.

**Art. 5 Inizio dell'assicurazione**

1 L'assicurazione alla CPdL ha effetto nel momento in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione.

2 Fino al 31 dicembre successivo al 19° compleanno o che coincide con tale data, l'assicurazione si estende unicamente alla copertura dei rischi d'invalidità e di decesso. Dal 1° gennaio successivo al 19° compleanno, essa si estende anche alla vecchiaia.

3 Per i dipendenti il cui salario annuo, al giorno dell'entrata in servizio, è inferiore al salario minimo definito nell'allegato (salario d'entrata), l'assicurazione alla CPdL avviene dal giorno in cui tale importo minimo è superato.

4 Per i dipendenti con un contratto di lavoro per al massimo tre mesi, se, in un momento successivo, la durata contrattuale viene prolungata per un periodo superiore al suddetto limite, l'obbligo assicurativo comincia nel momento in cui è stato convenuto il prolungamento.

#### Art. 6 Esame dello stato di salute

1 Al momento dell'inizio dell'assicurazione, la CPdL ha la facoltà di richiedere all'assicurato un'autocertificazione del suo stato di salute.

2 In base al contenuto dell'autocertificazione, la CPdL può, riferendosi al preavviso del consulente medico, imporre una o più riserve mediche specifiche per l'assicurazione invalidità. Esse non valgono per la parte delle prestazioni minime della LPP.

3 La durata e la validità delle riserve mediche non potrà eccedere i 5 anni. Se l'assicurato, nel corso del periodo di validità di una riserva, dovesse diventare invalido per causa di un'affezione oggetto della riserva, le prestazioni d'invalidità della CPdL saranno ridotte alle prestazioni minime LPP in modo permanente.

4 Le prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione d'entrata apportata non possono essere ridotte da una nuova riserva medica per ragioni di salute. Il periodo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato nel calcolo della durata della nuova riserva.

#### Art. 7 Salario assicurato

1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante secondo il cpv. 2, ridotto della deduzione di coordinamento definita nell'allegato. Rimane riservato il cpv. 9.

2 Il salario annuo determinante è pari al salario lordo comunicato dal datore di lavoro, in base agli obblighi previsti dall'art. 44 cpv. 1.

3 Il salario assicurato massimo è fissato nell'allegato.

4 Per i dipendenti con attività ridotta, il limite massimo della deduzione di coordinamento è calcolata proporzionalmente al grado di occupazione.

5 Per gli assicurati parzialmente invalidi, la deduzione massima di coordinamento e il salario massimo assicurato sono adattati in conformità al grado di occupazione residuo.

6 Il salario assicurato è fissato al momento dell'ammissione ed è modificato ad ogni cambiamento comunicato dal datore di lavoro o ad ogni cambiamento della deduzione di coordinamento.

7 Se il salario annuo determinante diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, congedo di maternità o per motivi analoghi, in linea di principio resta in vigore il salario finora assicurato, fintantoché sussiste l'obbligo di pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato.

8 Il salario assicurato non può in nessun caso includere tutta o parte della remunerazione conseguita con un'attività lucrativa al servizio di un ente o società non affiliata alla CPdL.

9 In deroga al cpv. 1, il salario assicurato dei municipali della Città di Lugano assicurati presso la CPdL in base all'art. 4 cpv. 5 corrisponde all'onorario percepito.

#### Art. 8 Congedo non pagato

1 L'assicurato che ottiene un congedo non pagato per un periodo di regola non superiore ai 2 anni, è tenuto al versamento di un contributo ai sensi dell'art. 12 cpv. 5, per la copertura dei rischi di invalidità e di decesso e per le spese amministrative.

2 Le prestazioni di rischio d'invalidità e di decesso rimangono assicurate in base al regolamento in vigore al momento della realizzazione dell'evento.

3 Se l'assicurato in congedo intraprende un'attività lucrativa parziale presso un altro datore di lavoro o un'attività parziale non soggetta all'assicurazione obbligatoria, il suo ultimo salario assicurato è ridotto di conseguenza in proporzione.

4 Se l'assicurato in congedo intraprende un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro o un'attività non soggetta all'assicurazione obbligatoria, la sua affiliazione alla CPdL ha fine.

### CAPITOLO 3: Accrediti di vecchiaia e finanziamento della CPdL

#### Art. 9 Avere di vecchiaia

1 Per ogni assicurato viene tenuto un conto di vecchiaia individuale, dal quale è desumibile l' avere di vecchiaia, che si compone come segue:

- a) accrediti di vecchiaia;
- b) prestazioni d'entrata apportate;
- c) somme di acquisto facoltative ai sensi dell'art. 14;
- d) importi che sono stati trasferiti e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza ai sensi dell'art. 22c cpv. 2 LFLP;
- e) gli eventuali accrediti una tantum in caso di ristrutturazione ai sensi dell'art. 15;
- f) altri versamenti effettuati;
- g) gli interessi maturati e l'eventuale remunerazione sugli importi summenzionati.

2 Dall'avere di vecchiaia sono dedotti eventuali prelievi per la proprietà d'abitazioni o a seguito di un divorzio, ivi inclusi gli interessi maturati.

3 A fine anno, il Consiglio direttivo fissa, sulla base del risultato provvisorio d'esercizio e della situazione finanziaria della CPdL, la remunerazione dell'avere di vecchiaia per l'anno in corso da assegnare agli assicurati presenti al 31 dicembre. Nel contempo stabilisce la remunerazione da attribuire all'avere di vecchiaia di coloro che realizzeranno un evento assicurato nell'anno successivo.

#### Art. 10 Accrediti di vecchiaia

1 Sul conto di vecchiaia di ogni assicurato viene versato, alla fine di ogni anno civile, un accredito di vecchiaia espresso in percentuale del salario assicurato ai sensi dell'allegato.

2 Per la gestione del conto di vecchiaia valgono le seguenti disposizioni:

- a) la remunerazione è fissata dal Consiglio direttivo in base a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3;
- b) la remunerazione è calcolata in base al saldo del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditata sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile; gli accrediti di vecchiaia dell'anno civile in corso sono aggiunti senza interessi all'avere di vecchiaia;
- c) se viene apportata una prestazione d'entrata, un acquisto di prestazioni o un accredito a tantum in caso di ristrutturazione, esso sarà remunerato nell'anno civile in corso a partire dalla data di ricezione del versamento;
- d) se si verifica un caso assicurato o se una persona assicurata esce dalla CPdL durante l'anno civile, è accreditata una remunerazione per l'anno civile in corso in base a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3, calcolata in base al saldo del conto di vecchiaia all'inizio dell'anno, per il tempo intercorso. A tale importo si aggiungono gli accrediti di vecchiaia corrispondenti alla durata assicurativa trascorsa nell'anno civile in corso.

3 In caso di invalidità totale, l'avere di vecchiaia con gli interessi e gli accrediti di vecchiaia sono mantenuti, nell'eventualità di un ritorno a un'attività lucrativa. Tale mantenimento comincia con l'insorgere del diritto alla rendita d'invalidità della CPdL e si protrae fintantoché il diritto a tale rendita sussiste, al più tardi tuttavia fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati sulla base del salario assicurato al momento dell'incapacità lavorativa e delle attuali percentuali per gli accrediti di vecchiaia regolamentari sul salario assicurato.

4 In caso d'invalidità parziale, gli averi di vecchiaia disponibili al momento della nascita del diritto alla rendita d'invalidità della CPdL e il salario assicurato al momento dell'inizio dell'incapacità lavorativa sono suddivisi in conformità del diritto alla rendita d'invalidità. L'avere di vecchiaia corrispondente alla parte d'invalidità è mantenuto, ai sensi del cpv. 3, come nel caso di una persona assicurata totalmente invalida; l'avere di vecchiaia corrispondente invece alla parte attiva viene mantenuto, in proporzione, come per una persona assicurata totalmente abile al lavoro.

#### Art. 11 Forme di finanziamento

I proventi della CPdL sono i seguenti:

- a) i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato;
- b) l'acquisto di prestazioni ai sensi dell'art. 14;
- c) i redditi patrimoniali;
- d) eventuali introiti speciali.

#### Art. 12 Contributi

1 Gli importi dei contributi del datore di lavoro e dell'assicurato sono riportati nell'allegato.

2 Il datore di lavoro deduce i contributi degli assicurati dal loro salario e li trasferisce, in dodici rate mensili, alla CPdL. I contributi del datore di lavoro sono versati alla CPdL unitamente ai contributi dell'assicurato.

3 I contributi vengono accreditati integralmente alla CPdL entro la fine del mese a cui sono riferiti. In caso di ritardo negli accrediti, la CPdL può prelevare un interesse di mora.

4 L'obbligo di versare i contributi comincia nel momento in cui si è ammessi alla CPdL, ai sensi degli artt. 4 e 5 cpv. 1 e si estingue, con riserva del cpv. 6, nel momento in cui:

- a) è raggiunta l'età di pensionamento;
- b) è sciolto il rapporto di lavoro;
- c) subentra almeno uno dei fattori previsti dall'art. 4 cpv. 2;
- d) in ogni caso, alla fine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro.

5 In caso di congedo non pagato, per il datore di lavoro termina l'obbligo del pagamento dei contributi, che vengono versati dall'assicurato per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso e per le spese amministrative calcolati sul suo ultimo salario assicurato.

6 In caso di infortunio, malattia, congedo per maternità o servizio militare, l'obbligo di versare i contributi sussiste fintantoché l'assicurato riceve un salario.

7 In caso d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi ha inizio con la nascita del diritto alla rendita d'invalidità della CPdL, ma solo dopo la fine dell'eventuale differimento della rendita d'invalidità stessa, ai sensi dell'art. 22 cpv. 7. L'esonero dura fintantoché il diritto a una rendita d'invalidità sussiste.

#### **Art. 13 Prestazione d'entrata**

1 La prestazione d'entrata diventa esigibile quando l'assicurato viene ammesso alla CPdL.

2 L'assicurato deve permettere alla CPdL di consultare i conteggi della prestazione d'uscita derivante dai precedenti rapporti previdenziali nonché notificare la precedente appartenenza a un istituto di libero passaggio.

3 La prestazione d'uscita derivante da precedenti rapporti previdenziali deve essere versata alla CPdL come prestazione d'entrata. Analogamente, nel momento in cui l'assicurato viene ammesso alla CPdL, l'istituto di libero passaggio deve versare a quest'ultima il capitale di previdenza. La prestazione d'entrata è accreditata all'assicurato come avere di vecchiaia.

4 Gli importi trasferiti a favore dell'assicurato (capitale o rendite) provenienti da una ripartizione della previdenza in seguito a divorzio, sono assimilati a una prestazione d'entrata ai sensi del cpv. 3.

### **CAPITOLO 4: Acquisto di prestazioni**

#### **Art. 14 Acquisto di prestazioni**

1 Per gli assicurati, il cui inizio dell'assicurazione avviene dopo il 1° gennaio successivo al 19° compleanno, la CPdL riconosce il diritto all'acquisto di tutto o parte delle prestazioni di previdenza relative alla durata che separa questa data dalla data dell'inizio dell'assicurazione. Pertanto, un assicurato può versare apporti personali supplementari, con un limite massimo definito nell'allegato. Dal limite massimo è dedotto l'avere del pilastro 3a che supera il limite menzionato nell'art. 60a cpv. 2 OPP 2, nonché eventuali averi di libero passaggio che l'assicurato non ha apportato alla CPdL. Gli apporti personali sono accreditati all'assicurato come avere di vecchiaia.

2 Se sono stati fatti prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, gli apporti personali potranno essere effettuati solamente dopo che gli importi prelevati in anticipo siano stati rimborsati.

3 Gli assicurati attivi il cui avere di vecchiaia è stato ridotto per divorzio possono in ogni momento effettuare un acquisto di prestazioni. Le limitazioni d'acquisto previste dal presente articolo non si applicano fintantoché l'acquisto non supera l'importo trasferito per il divorzio. Per contro, gli assicurati invalidi e i beneficiari di rendita per limiti d'età non possono compensare la riduzione dell'avere di vecchiaia o della rendita.

4 Nel caso di persone che si sono trasferite in Svizzera dall'estero e non sono mai state affiliate prima a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni successivi all'affiliazione, l'acquisto di prestazioni annuale non può superare il 20% del salario assicurato. Trascorsi i cinque anni, l'acquisto di prestazioni può essere versato in conformità a quanto fissato nelle precedenti disposizioni.

5 L'assicurato attivo può in qualsiasi momento decidere di acquistare delle prestazioni entro i limiti stabiliti dalle disposizioni precedenti e l'acquisto di prestazioni ha effetto al momento dell'accredito dell'importo.

6 Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 LFLP, l'acquisto di prestazioni può avvenire anche tramite versamenti effettuati da parte del datore di lavoro.

7 Le prestazioni previdenziali risultanti dall'acquisto in base al presente articolo non possono essere versate come prestazioni in capitale al pensionamento prima della scadenza di un termine di 3 anni a partire dalla data dell'acquisto corrispondente. Restano riservati i casi di acquisto di prestazioni a seguito di divorzio.

#### **Art. 15 Accrediti una tantum in caso di ristrutturazione**

1 In caso di ristrutturazione, il datore di lavoro ha la facoltà di finanziare, direttamente o nell'ambito di un piano sociale, un aumento della rendita per limiti d'età per agevolare i pensionamenti anticipati. Il finanziamento è sottoforma di un versamento una tantum e non può essere utilizzato dall'assicurato per il pagamento in capitale al momento del pensionamento.

2 L'aumento della rendita per limiti d'età è fissato in percento del versamento del datore di lavoro secondo le aliquote di conversione nell'allegato.

### **CAPITOLO 5: Prestazioni della CPdL**

#### **Art. 16 Prestazioni assicurate**

1 La CPdL accorda agli assicurati o ai loro superstiti le seguenti prestazioni:

- a) rendita per limiti d'età (art. 17), supplemento temporaneo (art. 18) e rendite per i figli (art. 20);
- b) rendita di divorzio (art. 19).
- c) prestazione in capitale al pensionamento (art. 21);
- d) rendita d'invalidità (art. 22) e rendite per figli d'invalido (art. 24);

- e) rendita o indennità per coniugi (art. 27);
- f) rendite per orfani (art. 28);
- g) capitale in caso di decesso (art. 30);

2 Le prestazioni assicurate sono riconosciute con riserva esplicita degli artt. 33 cpv. 6, 25 e 49. Valgono inoltre le disposizioni di versamento dell'art. 31. In ogni caso, sono riconosciute le prestazioni minime legali, ai sensi della LPP, come previsto dall'art. 1 cpv. 4.

3 La CPdL ha il diritto di accertare l'esistenza in vita dei beneficiari di rendita e lo stato civile del coniuge superstite ai sensi dell'art. 43. Nel caso in cui la CPdL non ricevesse le informazioni richieste, ha diritto a decurtare, sopprimere le prestazioni da versare o esigere la restituzione delle prestazioni già versate.

#### **Art. 17 Rendita per limiti d'età**

1 Il diritto alla rendita per limiti d'età nasce nel momento in cui viene sciolto il rapporto di lavoro e l'assicurato rientra nei limiti d'età previsti dall'allegato.

2 Il diritto alla rendita per limiti d'età si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede.

3 La rendita per limiti d'età è calcolata sulla base dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento, ridotto di eventuali prestazioni in capitale ai sensi dell'art. 21, e dell'aliquota di conversione ai sensi dell'allegato.

4 Il Consiglio direttivo può adeguare le aliquote di conversione fissate nell'allegato alle condizioni attuariali. In particolare, il Consiglio direttivo potrà rivedere le aliquote di conversione in caso di modifica del tasso d'interesse tecnico o delle basi tecniche (cfr. allegato).

5 Il diritto alla rendita per limiti d'età è sospeso o ridotto fintantoché il beneficiario percepisce un'indennità sostitutiva dello stipendio.

6 Per chi non ha ancora raggiunto l'età ordinaria prevista dall'AVS, la domanda di essere ammesso al beneficio della rendita per limiti d'età deve essere inoltrata dall'assicurato al datore di lavoro, con copia alla CPdL, con 6 mesi di preavviso ma non prima di un anno. Con l'accordo del datore di lavoro è possibile anche il pensionamento parziale.

7 L'assicurato che, con l'accordo del datore di lavoro, rimane in servizio oltre l'età ordinaria AVS, è libero di scegliere tra le due seguenti soluzioni:

- a) passare al beneficio di una rendita per limiti d'età a partire dall'età ordinaria AVS;

b) rimanere assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell'età massima prevista nell'allegato. I contributi dell'assicurato e del datore di lavoro figurano nell'allegato. L'aver di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti che figurano nell'allegato e con eventuali attribuzioni supplementari stabilite dal Consiglio direttivo. La rendita è calcolata sulla base dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento, ridotto di eventuali prestazioni in capitale al pensionamento, e dell'aliquota di conversione in vigore in quel momento.

8 La richiesta di proroga del rapporto assicurativo, corredata dall'accordo del datore di lavoro, deve essere inoltrata alla CPdL almeno 6 mesi prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS, mentre la domanda per passare al beneficio della rendita segue le stesse regole del cpv. 6.

9 In caso di decesso di un assicurato dopo l'età ordinaria AVS, la determinazione delle prestazioni ai superstiti è calcolata come descritto nell'allegato.

10 Con la richiesta di proroga del rapporto assicurativo, la CPdL non versa nessuna prestazione d'invalidità in caso d'incapacità lavorativa. L'assicurato viene considerato come un pensionato per limiti d'età a partire dal 4° mese successivo l'inizio dell'incapacità lavorativa.

11 In tutti i casi, la CPdL assegna una liquidazione in capitale in luogo di una rendita se questa fosse inferiore al 10% della rendita intera minima di vecchiaia dell'AVS. In questo caso, il capitale versato è uguale all'aver di vecchiaia costituito al momento del pensionamento. La liquidazione in capitale mette fine ad ogni diritto ad altre prestazioni da parte della CPdL.

#### **Art. 18 Supplemento temporaneo**

1 Il supplemento temporaneo è una prestazione che la CPdL può versare ai beneficiari di una rendita per limiti d'età finché non sono al beneficio di prestazioni dell'AVS o dell'AI, ma al massimo fino all'età ordinaria AVS. Il supplemento temporaneo può essere richiesto solo se il rapporto di lavoro si è interrotto dopo il compimento del 60° anno d'età.

2 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 cpv. 11, il beneficiario di una rendita per limiti d'età ha il diritto di chiedere che gli sia versato un supplemento temporaneo dal giorno del pensionamento per limiti d'età scelto dall'assicurato fino all'inizio del versamento delle prestazioni AVS, ma non oltre l'età ordinaria AVS.

3 Il supplemento temporaneo non è comunque più versato dalla fine del mese in cui il beneficiario viene riconosciuto invalido dall'AI o decede. Eventuali versamenti anticipati dalla CPdL dovranno essere rimborsati dal beneficiario o dai suoi eredi.



4 L'importo annuo del supplemento temporaneo viene fissato dall'assicurato d'intesa con la CPdL in base ai principi di calcolo definiti nell'allegato.

5 In caso di pensionamento parziale l'importo del supplemento temporaneo è proporzionato al grado di pensionamento.

6 La decisione dell'assicurato concernente il versamento di un supplemento temporaneo, il relativo importo annuo e l'età termine del versamento devono essere comunicati alla CPdL contemporaneamente alla domanda di pensionamento per limiti d'età. I termini di cui sopra non sono modificabili dall'assicurato dopo il primo pagamento.

7 Il supplemento temporaneo viene finanziato per 3/8 dal beneficiario di rendita tramite una riduzione compensatoria della sua rendita per limiti d'età. Questa riduzione viene effettuata dal momento del pensionamento per limiti d'età e per tutta la durata del diritto alle prestazioni della CPdL. I principi di calcolo della riduzione compensatoria sono descritti nell'allegato.

8 Il datore di lavoro rifonde alla CPdL i 5/8 degli importi effettivamente versati ai beneficiari del supplemento temporaneo.

9 In caso di decesso di un beneficiario del supplemento temporaneo, le eventuali rendite dovute ai superstiti vengono conteggiate sulla base della rendita per limiti d'età, dedotta la riduzione compensatoria.

#### **Art. 19 Rendita di divorzio**

1 Qualora un pensionato, ivi compreso l'invalido divenuto pensionato per limite d'età, deve suddividere la sua prestazione di previdenza a seguito di un divorzio, la CPdL procede come segue:

- a) la rendita per limiti d'età in corso è ridotta dell'importo stabilito dal tribunale; la CPdL applica unicamente le decisioni definitive ed esecutive emesse dai tribunali svizzeri;
- b) la parte di riduzione è convertita secondo l'art. 19h OLP in rendita vitalizia versata a favore del coniuge creditore (rendita di divorzio).

2 La riduzione della rendita per limiti d'età non incide sulle rendite per figli in corso o eventuali conseguenti rendite per orfani in caso di decesso del pensionato. Per contro le nuove rendite per figli e eventuali conseguenti rendite per orfani in caso di decesso del pensionato sono determinate sulla base della rendita ridotta.

3 Le rendite di divorzio sono vitalizie e versate:

- a) al coniuge creditore se è al beneficio di una rendita limiti d'età, se ha più di 58 anni e ne fa richiesta o se è invalido al 100% presso il suo istituto di previdenza e ne fa richiesta;
- b) all'istituto di previdenza del coniuge creditore se è attivo o parzialmente invalido;

c) su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore se il coniuge creditore non è affiliato a un istituto di previdenza o il trasferimento non è possibile.

4 Le rendite di divorzio da versare a un coniuge creditore attivo o invalido possono essere convertite in capitale con il suo accordo. Di conseguenza, la CPdL versa il valore attualizzato della rendita di divorzio determinata secondo i parametri tecnici della stessa, sotto forma di una prestazione di libero passaggio.

5 Il diritto alla rendita di divorzio termina al momento del decesso del coniuge creditore. Nessuna altra prestazione è dovuta dopo il decesso.

#### **Art. 20 Rendite per i figli di beneficiari di prestazioni per limiti d'età**

Per ogni figlio che, in caso di morte dell'assicurato, avrebbe avuto diritto a una rendita per orfani (art. 28), il beneficiario di una rendita per limiti d'età ha diritto a una rendita per i figli calcolata come indicato nell'allegato.

#### **Art. 21 Prestazioni in capitale al pensionamento**

1 Fatte salve le disposizioni dell'art. 17 cpv. 11, l'assicurato può percepire, come prestazione in capitale al pensionamento, la percentuale dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento definita nell'allegato.

2 Se, negli ultimi 3 anni prima del pensionamento, sono stati effettuati acquisti di prestazioni, l'aver di vecchiaia supplementare che ne risulta non può essere percepito sotto forma di capitale.

3 Il pagamento in capitale riduce proporzionalmente tutte le prestazioni della CPdL. Tuttavia, non comporta nessuna conseguenza sul supplemento temporaneo.

4 La richiesta di prestazioni in capitale al pensionamento deve essere effettuata alla CPdL con 3 mesi di preavviso, ma non prima di un anno.

5 La richiesta di prestazioni in capitale viene annullata in caso d'invalidità completa o di decesso prima del pensionamento per limiti d'età. In caso d'invalidità parziale, il diritto al pagamento in capitale viene ridotto in proporzione.

6 Se l'assicurato è coniugato, il pagamento della prestazione in capitale richiesta è subordinato al consenso del coniuge.

#### **Art. 22 Rendita d'invalidità**

1 Sussiste invalidità quando una persona assicurata è invalida ai sensi dell'Al.

2 Per il riconoscimento dell'invalidità e la determinazione del grado d'invalidità fa stato la decisione dell'Al.

3 Il diritto alla rendita d'invalidità della CPdL comincia il giorno in cui inizia il diritto alla rendita Al.



4 Al diritto alla rendita completa AI corrisponde il diritto alla rendita completa della CPdL. Al diritto alla rendita parziale AI corrisponde il diritto alla rendita parziale della CPdL. Il metodo di calcolo della rendita d'invalidità è definito nell'allegato.

5 La rendita d'invalidità è versata fino al mese in cui il beneficiario decede o fino al venir meno del diritto alla rendita AI, al più tardi, tuttavia, fino all'età ordinaria AVS. Da quel momento l'assicurato ha diritto alla rendita per limiti d'età calcolata come indicato nell'allegato.

6 In ogni caso, la CPdL assegna una liquidazione in capitale in luogo di una rendita se questa fosse inferiore al 10% della rendita intera minima di vecchiaia dell'AVS. In questo caso, il capitale versato è uguale al capitale derivante dalle rendite, in base al calcolo attuariale secondo le basi tecniche della CPdL. La liquidazione in capitale mette fine ad ogni diritto ad altre prestazioni da parte della CPdL.

7 Il diritto alla rendita d'invalidità è differito, fintantoché il datore di lavoro continua a versare il salario o fintantoché l'assicurato riceve un provento sostitutivo del reddito corrispondente ad almeno l'80% del salario perso e al cui finanziamento il datore di lavoro partecipa per almeno la metà.

8 L'assicurato al beneficio di una rendita parziale d'invalidità della CPdL è considerato come assicurato invalido per la parte del suo avere di vecchiaia corrispondente alla percentuale della rendita d'invalidità riconosciuta dalla CPdL e come assicurato attivo per la parte di salario assicurato corrispondente al salario ulteriormente percepito.

9 Se un assicurato che ha diritto a una rendita d'invalidità parziale della CPdL esce dalla cassa, continua a ricevere la rendita d'invalidità parziale con l'aggiunta di eventuali rendite per i figli. Per la parte attiva è inoltre versata una prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 35. Le prestazioni per i superstiti che continuano ad essere assicurate sono calcolate sulla base della rendita d'invalidità parziale.

10 In merito alla proroga provvisoria del rapporto d'assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita AI, si applica l'art. 26a LPP.

11 Se l'AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'invalidità dell'assicurato è stata provocata per colpa grave di uno o più degli aventi diritto, oppure se l'assicurato si oppone ad una misura di riadattamento dell'AI, la CPdL può ridurre le prestazioni, ma non oltre al massimo nella proporzione decisa dall'AI.

#### **Art. 23 Ripartizione delle prestazioni in caso di divorzio di un assicurato invalido**

1 Quando un assicurato invalido deve ripartire la prestazione di previdenza, l'avere di vecchiaia è ridotto dell'importo stabilito dal tribunale. La CPdL applica unicamente le decisioni definitive ed esecutive emesse dai tribunali svizzeri. Tutti i conti dell'assicurato presso la CPdL, compreso l'avere di vecchiaia LPP sono ridotti proporzionalmente. Le prestazioni in caso di pensionamento per limiti d'età vengono ridotte di conseguenza.

2 In caso di pensionamento per limite d'età durante la procedura di divorzio, la CPdL riduce le relative prestazioni già versate in eccesso per metà a carico del coniuge creditore e per metà a carico dell'assicurato. La differenza fra l'importo della rendita versata e della rendita ridotta è compensata riducendo:

- a) l'importo dovuto al coniuge creditore tramite la suddivisione della previdenza;
- b) la rendita in corso dell'assicurato.

3 L'importo stabilito dal tribunale è versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore. L'importo è versato in contanti se il coniuge creditore è al beneficio di una rendita per limiti d'età.

#### **Art. 24 Rendite per figli di invalido**

Per ogni figlio che, in caso di morte dell'assicurato, avrebbe avuto diritto a una rendita per orfani (art. 28), il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per i figli calcolata come indicato nell'allegato.

#### **Art. 25 Cumulo di prestazioni**

1 Se l'importo totale costituito dalle prestazioni dovute dalla CPdL a un invalido o ai superstiti di un assicurato deceduto, aumentato dalle prestazioni di terzi citate al cpv. 2 a favore dell'assicurato, dei figli o dei superstiti, eccede il 90% del salario determinante ai sensi dell'art. 7 cpv. 2, che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio a parità di condizioni, la CPdL riduce proporzionalmente le prestazioni.

2 Le prestazioni di terzi prese in considerazione sono:

- a) le prestazioni dell'AVS/AI;
- b) le prestazioni secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
- c) le prestazioni dell'assicurazione militare;
- d) le prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza esteri;
- e) le prestazioni di qualsiasi altro istituto assicurativo o di previdenza che sono state finanziate in tutto o in parte dal datore di lavoro;
- f) il salario eventualmente versato dal datore di lavoro o le indennità sostitutive del salario;

g) i redditi che un invalido parziale o totale trae da una sua attività lucrativa, o potrebbe ancora trarre nel quadro di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile.

3 In deroga al cpv. 2, gli assegni per grandi invalidi, le indennità per menomazioni dell'integrità così come il reddito supplementare conseguito a seguito della partecipazione a misure di reinserimento in base all'art. 8a LAI non sono presi in considerazione.

4 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare rifiutano o riducono le loro prestazioni perché l'avente diritto ha provocato colpevolmente l'evento assicurato, per la determinazione del cumulo sono prese in considerazione le prestazioni assicurate complete.

5 Ai fini del calcolo del cumulo di prestazioni, se le prestazioni sono state ridotte per effetto dell'art. 39 o a seguito dell'applicazione dell'art. 36, le prestazioni della CPdL prese in considerazione sono quelle complete.

6 Se un istituto citato al cpv. 2 effettua un versamento in capitale, quest'ultimo viene trasformato in rendita, secondo le basi tecniche della CPdL per la determinazione del cumulo.

7 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare mantengono il versamento di una rendita oltre l'età ordinaria AVS, la rendita per limiti d'età versata a partire da questa data dalla CPdL viene ridotta in applicazione dei capoversi precedenti come se fosse una rendita d'invalidità.

8 In caso di riduzione secondo le disposizioni del presente articolo, la stessa viene ripartita su tutte le prestazioni della CPdL in maniera proporzionale.

9 L'importo della riduzione potrà essere rivisto, tenendo conto dell'evoluzione generale dei salari da un lato, delle prestazioni dall'altro, come pure della perdita o dell'insorgere del diritto ad una prestazione.

10 La parte delle prestazioni assicurate ma non versate rimane a favore della CPdL.

#### **Art. 26 Diritti nei confronti di terzi responsabili**

1 Fatta riserva della surrogazione legale, la CPdL può esigere che l'invalido o i superstiti del defunto cedano, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla CPdL, i loro diritti nei confronti di terzi responsabili dell'invalidità o del decesso.

2 Finché la cessione specificata al cpv. 1 non è avvenuta, la CPdL può sospendere il pagamento delle sue prestazioni.

#### **Art. 27 Rendita o indennità per coniugi**

1 In caso di decesso di un assicurato coniugato o di un beneficiario di una rendita per limiti d'età o d'invalidità coniugato, il coniuge superstite ha diritto a una rendita purché al momento del decesso del coniuge:

a) abbia compiuto 45 anni e il matrimonio sia durato almeno 5 anni o  
b) debba provvedere al sostentamento di uno o più figli.

2 Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna delle condizioni al cpv. 1, egli ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annue per coniugi.

3 L'ammontare dell'importo annuo della rendita al coniuge è definito nell'allegato.

4 Il coniuge superstite divorziato è equiparato al coniuge superstite se

a) nella sentenza di divorzio gli è stata riconosciuta una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 126 cpv. 1 CC (in alternativa, art. 34 cpv. 2 e 3 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata) e

b) il matrimonio è durato almeno 10 anni.

5 L'importo annuo della rendita per coniuge superstite divorziato è pari alla prestazione riconosciuta secondo l'art. 126 CC in base alla sentenza di divorzio. Da tale importo vanno dedotte le prestazioni di altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS, dell'AI nonché quelle di altri istituti esteri analoghi. L'importo annuo della rendita può essere al massimo pari all'importo della rendita al coniuge superstite in base al minimo LPP.

6 Il diritto a una rendita per coniuge superstite divorziato sussiste finché sarebbe stata dovuta la rendita ai sensi del cpv. 4 lett. a.

7 Il versamento della rendita al coniuge divorziato, non modifica i diritti del coniuge dell'assicurato defunto.

8 Il diritto a una rendita per coniugi comincia con il mese successivo al decesso, tuttavia non prima della fine del pagamento continuato del salario.

9 Il diritto alla rendita per coniuge si estingue con il decesso del beneficiario o, fatto salvo per il coniuge superstite divorziato, se il coniuge superstite si risposa. Risposandosi, il coniuge superstite ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annue per coniugi.

10 Il Consiglio direttivo esamina i casi segnalati e può prendere disposizioni particolari per salvaguardare i diritti degli orfani, se vengono palesemente trascurati i doveri nei loro confronti, nel rispetto della LPP.

11 In ogni caso, la CPdL assegna una liquidazione in capitale in luogo di una rendita se questa fosse inferiore al 6% della rendita intera minima di vecchiaia dell'AVS. In questo caso, il capitale versato è uguale all'avere di vecchiaia costituito al momento del pensionamento. La liquidazione in capitale mette fine ad ogni diritto ad altre prestazioni da parte della CPdL.

#### **Art. 28 Rendite per orfani**

1 In caso di decesso di un assicurato, di un beneficiario di rendita per limiti d'età o di un beneficiario di una rendita d'invalidità, viene riconosciuta ai figli definiti nel cpv. 2 una rendita per orfani.

2 Sono considerati figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita:

- a) i figli nati dal matrimonio contratto dall'assicurato;
- b) i figli la cui filiazione nei confronti dell'assicurato risulta dalla nascita o dall'adozione, oppure è stata stabilita per matrimonio, per riconoscimento o per sentenza legale;
- c) i figli al cui mantenimento l'assicurato provvedeva il giorno del suo decesso, o avrebbe provveduto in modo preponderante il giorno dell'inizio del suo diritto ad una rendita d'invalidità o per limiti d'età.

3 Il diritto alla rendita per orfani comincia con il mese successivo al decesso, tuttavia non prima della fine del pagamento continuato del salario.

4 La rendita per orfani è versata fino al compimento del 18° anno d'età. Può tuttavia essere versata fino al 25° anno d'età, per ragioni di studio, tirocinio o incapacità di guadagno per invalidità corrispondente almeno al 70%. L'orfano al beneficio di una rendita Al continua a percepire la rendita anche oltre l'età di 25 anni. In ogni caso, la rendita termina con il decesso del beneficiario.

5 L'importo della rendita per orfani è definito nell'allegato.

6 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una rendita pari al doppio di quanto stabilito dal cpv. 5. La doppia rendita per orfani decorre dal mese successivo a quello in cui termina il versamento del salario o della rendita dovuta all'assicurato.

7 In ogni caso, la CPdL assegna una liquidazione in capitale in luogo di una rendita se questa fosse inferiore al 2% della rendita intera minima di vecchiaia dell'AVS. In questo caso, il capitale versato è uguale al capitale derivante dalle rendite in base al calcolo attuariale secondo le basi tecniche della CPdL. La liquidazione in capitale mette fine ad ogni diritto ad altre prestazioni da parte della CPdL.

#### **Art. 29 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi**

1 Le rendite possono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi, in base alle possibilità finanziarie della CPdL, ma al massimo fino all'1%. Il Consiglio direttivo decide annualmente se e in che misura ciò sia possibile, con riserva dell'art. 36 cpv. 1 LPP. La CPdL illustra nel suo rapporto di gestione annuale le decisioni del Consiglio direttivo.

2 Se la CPdL non fosse in grado di finanziare l'adeguamento con i propri mezzi, allora il datore di lavoro può, tramite versamenti unici, apportare il capitale di previdenza necessario all'adeguamento delle rendite.

#### **Art. 30 Capitale in caso di decesso**

1 Il diritto ad un capitale sorge nel caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendita per invalidità prima dell'età ordinaria AVS.

2 Hanno diritto al capitale in caso di decesso, a prescindere dal diritto delle successioni, i superstiti secondo le seguenti categorie il cui ordine non può essere modificato. La categoria 1 è composta dalle seguenti classi di aventi diritto:

- a) il coniuge; in mancanza di questi,
- b) i figli che hanno diritto a una rendita per orfani della CPdL; in mancanza di questi,
- c) il partner convivente superstite la cui convivenza, dichiarata come tale dal partner assicurato e comprovata al momento del decesso, ha avuto inizio almeno 5 anni prima.

La categoria 2, in mancanza dei beneficiari della categoria 1, è composta dalle seguenti classi di aventi diritto:

- a) i figli che non hanno diritto alla rendita orfani della CPdL; in mancanza di questi,
- b) i genitori; in mancanza di questi,
- c) i fratelli e le sorelle.

3 Il capitale in caso di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia cumulato al momento del decesso dell'assicurato attivo o al momento della messa al beneficio della rendita d'invalidità, dedotti gli eventuali capitali necessari al finanziamento delle prestazioni (rendite o capitali) già versate o da versare dalla CPdL, quali, ad esempio, le rendite per superstiti, le rendite d'invalidità versate o le prestazioni di divorzio.

4 L'importo minimo del capitale di decesso corrisponde all'acquisto di prestazioni ai sensi dell'art. 14 e/o della somma di ogni altro contributo facoltativo effettuati dall'assicurato attivo durante l'assicurazione presso la CPdL, dedotti eventuali prelievi anticipati per proprietà di abitazioni ed eventuali trasferimenti in seguito a divorzio. L'ammontare minimo del capitale a favore del coniuge senza diritto alla rendita superstiti è definito all'art. 27 cpv. 2.

5 L'assicurato o il beneficiario di una rendita per invalidità può, mediante un atto giuridicamente valido e depositato presso la CPdL dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita d'invalidità, modificare l'ordine degli aventi diritto all'interno di ogni categoria, le modalità di ripartizione tra le classi di aventi diritto all'interno della stessa categoria o le modalità di ripartizione all'interno di ogni classe di aventi diritto.

6 In assenza di una dichiarazione scritta in merito alla ripartizione all'interno di ciascuna classe, il capitale è attribuito in parti uguali a coloro i quali appartengono alla stessa classe.

### Art. 31 Disposizioni di versamento

1 Le rendite sono calcolate come rendite annue e versate agli aventi diritto in dodici rate mensili anticipatamente entro il 15° giorno del mese a cui sono riferite. Le prestazioni in capitale al pensionamento sono versate entro i 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, fatto salvo i tempi dovuti all'accertamento degli aventi diritto o eventuali decisioni AI ancora in sospeso.

2 Le rendite derivanti da una ripartizione in caso di divorzio, versate a un istituto di previdenza sono versate tra il 1° e il 15° giorno di dicembre di ogni anno. Il totale delle rendite annue, viene aumentato degli interessi calcolati con la metà del tasso d'interesse accreditato ai capitali di risparmio fissati dal Consiglio direttivo secondo l'art. 9.

3 I versamenti avvengono tramite trasferimento bancario o postale alle coordinate indicate dagli aventi diritto. Le spese per versamenti all'estero sono a carico del beneficiario.

4 Al decesso di un beneficiario di rendita, la rendita del mese in corso viene versata integralmente. Con tale versamento si estingue il diritto alla stessa.

### Art. 32 Disposizioni speciali

1 Allorché la CPdL, in qualità di ultimo istituto di previdenza conosciuto, è tenuta a versare delle prestazioni d'invalidità o ai superstiti in base agli artt. 22 cpv. 4 e 26 cpv. 4 LPP, il diritto è limitato alle esigenze minime secondo la LPP.

2 Se in seguito si determina in maniera definitiva che la CPdL non è tenuta a versare le prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.

## CAPITOLO 6: Scioglimento del rapporto di previdenza

### Art. 33 Diritto alla prestazione d'uscita

1 L'assicurazione presso la CPdL termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro presso il datore di lavoro affiliato alla CPdL, purché non sussistano diritti a prestazioni per limiti d'età, per i superstiti o d'invalidità previsti dal presente regolamento. Pur non terminando il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro affiliato, l'assicurazione presso la CPdL termina se il salario annuo diminuisce in modo durevole sotto la soglia del salario minimo definito nell'allegato (salario d'entrata), senza che giungano a scadenza prestazioni di decesso o d'invalidità. Resta riservato un prolungamento della copertura, in virtù del cpv. 5.

2 L'assicurazione presso la CPdL s'interrompe anche per un assicurato il cui rapporto di lavoro sia terminato dopo l'inizio del diritto alla rendita per limiti d'età, ammesso che la prestazione di libero passaggio venga trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, si sia reso indipendente ai sensi dell'AVS o si sia annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.

3 Al termine dell'assicurazione presso la CPdL, l'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita, che diventa esigibile da quel momento.

4 A partire dal momento in cui è esigibile, la prestazione d'uscita è remunerata al tasso d'interesse minimo ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LPP. Se la CPdL non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto l'interesse di mora fissato all'art. 7 OLP.

5 Dopo il termine dell'assicurazione presso la CPdL, l'assicurato, non ancora affiliato ad un istituto di previdenza terzo, continua ad avere una copertura assicurativa contro il rischio d'invalidità e di decesso, ma al massimo per la durata di 1 mese e, al più tardi, fino all'entrata in un nuovo istituto di previdenza.

6 Se la CPdL deve versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità, dopo aver trasferito la prestazione d'uscita, quest'ultima deve esserle restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni per superstiti o d'invalidità. Le prestazioni per superstiti e le prestazioni d'invalidità sono ridotte se non vi è stato alcun rimborso o se il rimborso è stato solo parziale.

7 L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, non ha diritto alla prestazione d'uscita. I contributi versati sono considerati nella loro totalità come utilizzati per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso.

**Art. 34 Ammontare della prestazione d'uscita**

1 La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile (art. 15 LFLP), tuttavia almeno all'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP.

2 In ogni caso, la prestazione d'uscita comprende almeno l'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'uscita dalla CPdL, secondo la LPP.

**Art. 35 Utilizzo della prestazione d'uscita**

1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la CPdL deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza.

2 Gli assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, devono comunicare alla CPdL, se la prestazione d'uscita deve essere trasferita su:

- a) un conto di libero passaggio di una fondazione, i cui fondi sono investiti presso o tramite una banca sottoposta alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio o su
- b) una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria, presso un gruppo formato da istituti di questo genere o presso un istituto assicurativo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LPP.

3 Se l'assicurato non comunica alla CPdL le informazioni necessarie, la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, sarà versata all'Istituto Collettore. Tale trasferimento verrà effettuato, non prima di 6 mesi e non oltre 2 anni dalla fine del rapporto di lavoro con l'ente o la società affiliata.

4 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- a) lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con riserva del cpv. 7); oppure se
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria; oppure se
- c) l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi al momento della fine del rapporto di lavoro.

5 Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso scritto del coniuge. Se questo consenso non può essere raccolto o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, l'assicurato può rivolgersi al tribunale competente. L'autenticità della firma deve essere ufficialmente attestata.

6 Se, negli ultimi tre anni prima dell'uscita, sono stati pagati apporti personali ai sensi dell'art. 14, le prestazioni che ne risultano non possono essere percepite in contanti, ma sono trasferite su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio.

7 Una persona assicurata che lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein non può richiedere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia LPP, se continua a essere obbligatoriamente assicurata contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in base alle prescrizioni legali di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

8 La CPdL è abilitata ad esigere tutte le prove che giudica necessarie ed a rinviare il pagamento fino alla loro presentazione.

**Art. 36 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio**

1 In caso di divorzio di un assicurato attivo, le prestazioni di libero passaggio acquisite dall'assicurato e dal suo ex coniuge durante il matrimonio, sono divise conformemente agli artt. 22, 22a e 22b LFLP. La CPdL applica unicamente le decisioni definitive ed esecutive emesse dai tribunali svizzeri.

2 Quando un assicurato attivo deve ripartire l'importo di libero passaggio a seguito di un divorzio, l'importo stabilito dal tribunale viene dedotto dall'avere di vecchiaia dell'assicurato presso la CPdL. Tutti i conti dell'assicurato presso la CPdL, compreso l'avere di vecchiaia LPP, sono ridotti proporzionalmente. Tutte le prestazioni a favore dell'assicurato sono ridotte di conseguenza.

3 Per un assicurato attivo, la parte di avere di vecchiaia ridotta a seguito dell'applicazione dei capoversi precedenti può essere riacquistata, in tutto o in parte, in applicazione dell'art. 14.

4 In caso di pensionamento per limiti d'età durante la procedura di divorzio, la CPdL riduce le relative prestazioni già versate per metà a carico del coniuge creditore e per metà a carico dell'assicurato. La differenza fra l'importo della rendita versata e della rendita ridotta è compensata riducendo:

- a) l'importo dovuto al coniuge creditore nell'ambito della suddivisione della previdenza;
- b) la rendita in corso dell'assicurato.

5 L'importo stabilito dal tribunale è versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore. L'importo è versato in contanti se il coniuge creditore è al beneficio di una rendita per limiti d'età.



**Art. 37 Continuazione del rapporto di assicurazione dopo il 58° anno di età**

1 Gli assicurati che cessano di essere assoggettati all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto d'impiego da parte del datore di lavoro possono chiedere, conformemente alle disposizioni seguenti, di mantenere l'assicurazione nella stessa estensione presso la CPdL. Gli assicurati devono richiedere la continuazione dell'assicurazione per iscritto prima dell'uscita e presentando una prova del fatto che il rapporto d'impiego è stato sciolto da parte del datore di lavoro.

2 Durante il periodo di continuazione dell'assicurazione, l'assicurato può aumentare la sua previdenza per la vecchiaia versando contributi. La prestazione d'uscita rimane presso la CPdL anche se l'assicurato non aumenta la sua previdenza per la vecchiaia. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la CPdL deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nell'estensione in cui essa può essere utilizzata per riacquistare le prestazioni regolamentari complete.

3 L'assicurato versa alla CPdL la totalità dei contributi di rischio, pari al contributo ordinario del datore di lavoro e dell'assicurato prima della fine dell'anno in cui è compiuto il 19° compleanno, secondo l'allegato. Se continua ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia, l'assicurato versa anche i contributi di risparmio, sia la parte del dipendente, sia quella del datore di lavoro. In caso di risanamento della CPdL, l'assicurato deve versare i contributi di risanamento unicamente per la parte del dipendente. Devono, altresì, essere versati alla CPdL i contributi per le spese amministrative, definiti nell'allegato.

4 L'assicurazione termina quando si verifica il rischio decesso o invalidità oppure al raggiungimento dell'età di pensionamento. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione termina se per riacquistare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza sono necessari più di due terzi della prestazione d'uscita. Se almeno un terzo della prestazione d'uscita rimane presso la CPdL, l'assicurato può mantenere l'assicurazione presso la cassa in misura corrispondente alla prestazione di uscita rimanente e il salario assicurato viene ridotto proporzionalmente. Nel caso di continuazione dell'assicurazione presso la CPdL, l'ammontare corrispondente alla parte della prestazione d'uscita che è stata trasferita al nuovo istituto di previdenza non può essere compensato mediante l'acquisto di prestazioni. L'assicurazione può essere disdetta dall'assicurato in qualsiasi momento e dalla CPdL in caso di mancato pagamento dei contributi. Il mancato pagamento dei soli contributi di rischio è sufficiente per una disdetta da parte della CPdL.

5 Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative devono essere versate sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere prelevata o costituita in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni a uso proprio.

6 Il salario assicurato viene definito in un accordo scritto tra la CPdL e l'assicurato. In questo accordo viene inoltre specificato se l'assicurato, oltre al mantenimento dell'assicurazione contro i rischi, continua ad aumentare anche la previdenza per la sua vecchiaia.

**Art. 38 Assicurazione esterna volontaria in caso di ristrutturazione**

1 Indipendentemente dall'età dell'assicurato, se il rapporto d'impiego viene sciolto nell'ambito di una ristrutturazione del datore di lavoro, l'assicurato coinvolto dalla ristrutturazione può continuare l'assicurazione presso la CPdL per un periodo di tempo limitato a 2 anni. Il proseguimento dell'assicurazione si estende, al più tardi, fino all'affiliazione dell'assicurato in un altro istituto di previdenza. In questo caso, l'assicurato lascia la CPdL e ha diritto ad una prestazione di libero passaggio, ai sensi dell'art. 33.

2 Deve essere versata alla CPdL la totalità dei contributi di rischio, pari al contributo ordinario del datore di lavoro e dell'assicurato prima della fine dell'anno in cui è compiuto il 19° compleanno, secondo l'allegato. Devono, altresì, essere versati alla CPdL i contributi per le spese amministrative, definiti nell'allegato.

3 Il salario assicurato corrisponde all'ultimo salario assicurato comunicato alla CPdL e non può essere modificato.

4 Con il pagamento dei contributi di rischio, le prestazioni di rischio rimangono assicurate in base al regolamento in vigore al momento della realizzazione dell'evento.

5 Rimane possibile l'acquisto di prestazioni in base all'art. 14.

6 Il futuro rapporto assicurativo viene definito in un accordo scritto tra la CPdL, l'assicurato ed eventualmente il datore di lavoro.

**CAPITOLO 7: Promozione della proprietà d'abitazioni****Art. 39 Prelievo anticipato e costituzione in pegno per la proprietà d'abitazioni**

1 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6a OPPA, l'assicurato può richiedere, fino a 3 anni prima del pensionamento ordinario, il versamento di un importo per una proprietà d'abitazioni ad uso proprio nelle fattispecie di:

a) acquisto e costruzione di una proprietà d'abitazioni;



b) acquisizione di partecipazioni a una proprietà d'abitazioni;

c) restituzione di un prestito ipotecario.

2 L'assicurato può ugualmente far valere il suo diritto nei termini fissati al cpv. 1 e domandarne l'esecuzione dopo la data fissata al cpv. 1, al più tardi tuttavia il giorno nel quale egli è messo a beneficio di una rendita per limiti d'età dalla CPdL.

3 Ai sensi dell'art. 4 OPPA, è considerato uso proprio l'utilizzo dell'abitazione da parte dell'assicurato nel luogo di domicilio o nel luogo di dimora abituale. Sempre per lo stesso scopo, l'assicurato può anche scegliere di costituire in pegno tale importo o il suo diritto alla prestazione di previdenza.

4 Se l'assicurato è domiciliato all'estero deve fornire, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, le prove che utilizza i fondi in questione per la proprietà della sua abitazione.

5 Fino al compimento del 50° anno di età, l'assicurato può decidere se prelevare o costituire in pegno un importo da un minimo di CHF 20'000 fino a concorrenza della propria prestazione di libero passaggio. Negli altri casi, l'assicurato può prelevare un importo da un minimo di CHF 20'000 ad un massimo corrispondente all'importo più elevato tra i due seguenti:

a) l'importo della prestazione di libero passaggio che sarebbe stata attribuita all'assicurato in applicazione del regolamento che regge l'istituto di previdenza, al quale egli era assicurato a 50 anni, sommato con i rimborsi dei prelievi anticipati effettuati dopo i 50 anni, meno l'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegno impiegati dopo i 50 anni per la proprietà d'abitazioni;

b) la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio impiegata già in tale momento per la proprietà d'abitazioni.

Il limite minimo di CHF 20'000 non è applicabile all'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili.

6 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 5 anni. Inoltre, se, negli ultimi 3 anni, sono stati versati apporti personali per l'acquisto di prestazioni in base all'art. 14, le prestazioni che ne risultano non possono essere percepite in anticipo.

7 Una persona assicurata che fa uso del prelievo anticipato o della costituzione in pegno è tenuta a inoltrare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione di una proprietà d'abitazioni o all'ammortamento di prestiti ipotecari, il regolamento o il contratto di locazione o di prestito in caso di acquisto di quote di partecipazione con l'organismo di costruzione interessato, nonché i relativi documenti in caso di partecipazioni simili.

8 Gli assicurati coniugati devono, per il prelievo anticipato e per ogni successiva costituzione di un diritto di pegno immobiliare, esibire il consenso scritto del coniuge con firma autenticata. In caso di costituzione in pegno, la CPdL verifica se il coniuge ha controfirmato il contratto di pegno con l'istituto finanziatore.

9 La CPdL versa l'importo del prelievo anticipato al più tardi entro 6 mesi dal momento in cui l'assicurato ha fatto valere la propria pretesa. Ai sensi dell'art. 6a OPPA, in caso di sotto-copertura, la CPdL può rimandare il versamento, limitarne l'importo o rifiutarlo del tutto nel caso in cui serva a rimborsare i prestiti ipotecari. La CPdL deve informare gli assicurati in merito alla durata dei provvedimenti.

10 Se i prelievi anticipati dovessero pregiudicare la liquidità della CPdL, essa può differire il disbrigo delle relative domande. Il Consiglio direttivo stabilisce un ordine di priorità per il trattamento delle domande in base all'art. 6 cpv. 4 OPPA.

11 In caso di prelievo anticipato, l'aver di vecchiaia è ridotto per un importo pari a quello prelevato. Tutti i conti dell'assicurato presso la CPdL, compreso l'aver di vecchiaia LPP, sono ridotti proporzionalmente. Tutte le prestazioni a favore dell'assicurato sono ridotte di conseguenza.

12 La CPdL si riserva il diritto di esigere una partecipazione alle spese generate dalla domanda di prelievo anticipato.

13 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente regolamento in merito al prelievo anticipato e alla costituzione in pegno per la proprietà d'abitazioni, si rimanda alle disposizioni degli artt. 30a e ss. LPP e all'OPPA.

#### **Art. 40 Rimborso e alienazione delle proprietà d'abitazioni**

1 L'assicurato può rimborsare alla CPdL il prelievo anticipato in ogni momento fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o prima del pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio.

2 L'importo rimborsato non può essere inferiore a CHF 10'000. Se l'importo ancora dovuto è inferiore a CHF 10'000, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

3 Finché una delle condizioni previste al cpv. 1 non si sia realizzata, l'assicurato deve rimborsare il prelievo anticipato alla CPdL qualora:

- a) la proprietà dell'abitazione sia alienata;
- b) i diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazioni.

4 Se l'assicurato decede e se nessuna prestazione può essere richiesta alla CPdL in seguito al decesso, gli eredi del defunto devono rimborsare il prelievo anticipato e non ancora rimborsato al giorno del decesso. Rimangono riservate le disposizioni dei cpv. 6 e ss. Il rimborso rimane a favore della CPdL.

5 L'importo rimborsato secondo i cpv. da 1 a 4 è utilizzato, per analogia, in applicazione dell'art. 14. Rimangono riservate le disposizioni del cpv. 7. L'aver di vecchiaia LPP è aumentato proporzionalmente secondo il calcolo effettuato al momento del versamento anticipato.

6 In caso d'alienazione della proprietà dell'abitazione, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare dei prelievi anticipati effettuati e non ancora rimborsati, ma al massimo al ricavato realizzato, cioè al prezzo di vendita detratti i debiti ipotecari e i tributi legali, cui è soggetto il venditore. Gli impegni risultanti dai mutui contratti nel corso dei 2 anni che precedono la vendita della proprietà d'abitazioni non sono presi in considerazione per il calcolo del ricavato della vendita, a meno che l'assicurato o i suoi eredi provino che questi erano necessari al finanziamento della sua proprietà.

7 Se, entro 2 anni, l'assicurato intende investire il ricavato dell'alienazione nella proprietà di una nuova abitazione per un importo equivalente al prelievo anticipato, egli può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

8 Il conferimento dei diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione è considerato come un'alienazione. Il trasferimento della proprietà dell'abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto della previdenza non è invece considerato come un'alienazione. Il beneficiario del trasferimento soggiace tuttavia alle stesse restrizioni del diritto d'alienazione dell'assicurato.

9 La restrizione del diritto d'alienazione è menzionata nel registro fondiario. La CPdL è tenuta a richiedere questa menzione al momento del prelievo anticipato. Può essere cancellata quando diventa senza effetti, cioè:

- a) al momento del pensionamento;
- b) in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
- c) in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;

d) se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà dell'abitazione è stato trasferito al nuovo istituto di previdenza al quale è affiliato l'assicurato o ad un istituto di libero passaggio.

#### **Art. 41 Costituzione in pegno**

1 Oltre a quanto disposto all'art. 39, l'assicurato attivo può costituire in pegno, al più tardi fino a 3 anni prima del pensionamento ordinario, il suo diritto a prestazioni future, fino a concorrenza dell'importo massimo secondo l'art. 39 cpv. 5.

2 La costituzione in pegno è valida solo se la CPdL ne è stata informata per iscritto.

3 La costituzione in pegno termina di produrre effetti 3 mesi dopo che il creditore pignoratorio sia venuto a conoscenza della fine della stessa.

4 Il consenso scritto del creditore pignoratorio deve essere richiesto:

- a) per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- b) se delle prestazioni sono dovute dalla CPdL;
- c) in caso di divorzio, per il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio a favore dell'altro coniuge.

5 Se il creditore pignoratorio rifiuta il consenso ai sensi del cpv. 4, la CPdL deve garantire l'importo corrispondente.

6 Se l'assicurato cambia datore di lavoro ed è assicurato ad un nuovo istituto di previdenza, la CPdL deve informare il creditore pignoratorio a chi e in quale misura è stata trasferita la prestazione di libero passaggio.

7 In caso di realizzazione totale o parziale del pegno, l'art. 39 cpv. 11 è applicabile per analogia.

#### **CAPITOLO 8: Obblighi d'informazione**

##### **Art. 42 Obblighi d'informazione della CPdL**

1 Ogni persona assicurata riceve, annualmente e alla data del matrimonio, un certificato di previdenza, nel quale sono indicati l'aver di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate come pure la prestazione d'uscita.

2 In caso di divergenza tra il certificato di previdenza e il presente regolamento, è applicabile quest'ultimo.

3 La CPdL informa adeguatamente ogni anno gli assicurati in merito alla propria organizzazione, al proprio finanziamento e ai membri del Consiglio direttivo.

4 Su richiesta, la CPdL consegna agli assicurati un esemplare del rapporto di gestione e li informa sul rendimento del capitale, l'evoluzione del rischio attuariale, le spese amministrative, i principi di calcolo dei capitali di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura.

#### **Art. 43 Obbligo d'informazione dell'assicurato e del beneficiario di rendita**

1 Al momento dell'assicurazione presso la CPdL, l'assicurato deve fornire tutte le informazioni sulla sua situazione personale in materia di previdenza professionale, ossia:

- a) tutte le informazioni inerenti l'istituto di previdenza del suo datore di lavoro precedente o quelle dell'istituto di libero passaggio;
- b) l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, la parte di quest'ultima costituita dall'aver di vecchiaia secondo la LPP e, se ha compiuto i 50 anni, la parte della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni; rimane tuttavia riservato il cpv. 2;
- c) se è coniugato, l'importo della prestazione di libero passaggio e l'aver di vecchiaia LPP calcolati al momento del matrimonio; rimane tuttavia riservato il cpv. 2;
- d) l'eventuale importo che, a seguito di un prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, non sia ancora stato rimborsato il giorno della fine del rapporto di servizio, la designazione dell'abitazione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
- e) l'eventuale importo costituito in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione e il nome del creditore pignoratizio;
- f) tutte le informazioni relative a un'eventuale riserva medica imposta da un istituto di previdenza precedente.

2 L'assicurato coniugato prima del 1° gennaio 1995, che non è in grado di informare la CPdL sull'importo della sua prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio, comunica l'importo della prestazione di libero passaggio di cui ha avuto conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio 1995, unitamente alla data alla quale questo importo è stato calcolato. A questo fine, la CPdL è autorizzata, per conto dell'assicurato, a chiedere tali informazioni agli istituti di previdenza o di libero passaggio ai quali l'assicurato è stato affiliato.

3 Sia l'assicurato, sia il beneficiario di rendita deve comunicare alla CPdL qualsiasi cambiamento del proprio domicilio e dello stato civile. Il beneficiario di rendita deve comunicare, altresì, la nascita o l'adozione di figli entro un mese dall'evento.

4 Il beneficiario di rendita deve comunicare qualsiasi cambiamento delle coordinate bancarie per il pagamento della rendita. La CPdL declina qualsiasi responsabilità per pagamenti non percepiti dal beneficiario per una comunicazione non corretta, incompleta o tardiva delle coordinate bancarie.

5 Per il beneficiario di rendita, la CPdL ha il diritto di accertarne l'esistenza in vita così come lo stato civile del coniuge superstite, addebitando le eventuali spese sostenute al beneficiario stesso.

6 Nel caso in cui il beneficiario di rendita percepisca una rendita per figli agli studi, lo stesso è tenuto a informare la CPdL di qualsiasi interruzione o variazione degli studi o qualsiasi altro elemento che dia luogo ad una modifica del diritto alla rendita. Tale disposizione si applica per analogia anche agli orfani.

7 Il beneficiario di rendita è tenuto ad informare la CPdL delle eventuali rendite percepite da istituti terzi.

8 Il beneficiario del supplemento temporaneo è tenuto ad informare tempestivamente la CPdL della richiesta di pagamento anticipato della rendita AVS. L'erogazione della rendita AVS prima dell'età di pensionamento ordinaria interrompe il pagamento del supplemento temporaneo.

9 Sia l'assicurato, sia il beneficiario di una rendita d'invalidità, che abbia fatto una dichiarazione di convivenza alla CPdL, deve comunicare entro 1 mese qualsiasi modifica o interruzione della convivenza.

10 Sia l'assicurato, sia il beneficiario di rendita risponde per tutte le conseguenze derivanti da indicazioni incomplete, inesatte o tardive.

#### **Art. 44 Obbligo d'informazione del datore di lavoro**

1 Il datore di lavoro ha l'obbligo di annunciare alla CPdL tutte le persone che esso assume comunicando i dati necessari per l'assicurazione.

2 Il datore di lavoro è responsabile della comunicazione alla CPdL del salario lordo, del grado d'occupazione e della durata del contratto di lavoro del dipendente, così come di tutte le variazioni delle suddette informazioni.

3 Il datore di lavoro è responsabile dei danni che potrebbero essere arrecati alla CPdL dalla mancata comunicazione di informazioni ad essa necessarie come, ma non solo, l'affiliazione di nuovi dipendenti, la variazione dei salari annui e le uscite dal proprio organico.

**CAPITOLO 9: Disposizioni particolari****Art. 45 Prestazione compensativa in caso di divorzio**

1 Quando un assicurato attivo o un invalido beneficia di una prestazione compensativa in caso di divorzio (capitale o rendita), la CPdL utilizza gli importi ricevuti come un apporto di libero passaggio per un assicurato attivo o effettua un aumento dell'avere di vecchiaia per l'invalido. Le relative disposizioni si applicano per analogia. L'avere di vecchiaia LPP è aumentato secondo le informazioni trasmesse dall'istituto di previdenza del coniuge debitore. L'assicurato invalido al 100% può esigere il versamento di rendite o di un capitale dall'istituto di previdenza dell'ex coniuge debitore.

2 Quando una prestazione compensativa in caso di divorzio è versata a favore di un pensionato per limiti d'età, la CPdL retrocede all'istituto di previdenza del coniuge debitore l'importo ricevuto, poiché non incide sulle prestazioni del regolamento CPdL. Il pensionato deve quindi chiedere all'istituto di previdenza del coniuge debitore il versamento diretto delle prestazioni dovute.

3 In caso di procedura di divorzio la CPdL comunica all'assicurato o al tribunale, su richiesta, le informazioni previste agli art. 24 LFLP e 19k OLP.

**Art. 46 Disposizioni particolari sul divorzio**

1 Su richiesta dell'assicurato o del tribunale, la CPdL esamina un progetto di suddivisione della previdenza ed emette una dichiarazione di fattibilità.

2 In caso di trasferimento di una prestazione per divorzio, la CPdL comunica al nuovo istituto di previdenza la parte della prestazione d'uscita secondo l'art. 15 LPP.

3 I casi di assicurati attivi parziali, invalidi parziali o pensionati per limiti d'età parziali vengono trattati per analogia. Se il tribunale non precisa la suddivisione del trasferimento da effettuare, la CPdL preleva l'importo trasferito dall'avere di vecchiaia della parte attiva.

**Art. 47 Prestazioni garantite agli assicurati attivi**

1 Il presente articolo concerne gli assicurati attivi al 31 dicembre 1998 e ancora assicurati al 1° gennaio 2021.

2 Per tutti gli assicurati attivi è garantito l'importo in franchi di ogni prestazione assicurata (rendita e prestazione di libero passaggio) il 31 dicembre 1998, secondo le disposizioni della CPdL in vigore a quella data. Non è data nessuna garanzia in caso di pensionamento per limiti d'età se esso avviene prima dell'età prevista dallo statuto anteriore.

3 Rimangono riservati i casi di perdita di prestazioni a seguito del prelevamento per la proprietà abitativa, per il divorzio o al momento del pensionamento, come pure le modifiche del grado di occupazione.

**Art. 48 Misure in caso di sotto-copertura**

1 Qualora dal bilancio tecnico risultasse la diminuzione di uno dei gradi di copertura al di sotto del valore iniziale (cfr. art. 72a cpv. 1 lett. b LPP), il Consiglio direttivo, dopo aver consultato l'esperto in materia di previdenza professionale, decide le misure di risanamento per ristabilire l'equilibrio finanziario della CPdL entro un termine adeguato, conformemente agli artt. 65c, 65d e 65e LPP.

2 Le disposizioni delle misure di risanamento devono tener conto della situazione specifica della CPdL e prendere in considerazione un'adeguata simmetria di sacrifici, da un lato fra il datore di lavoro e gli assicurati, dall'altro fra i diversi gruppi di assicurati. Se necessario, gli interessi sull'avere di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni potranno essere adeguati ai mezzi disponibili. Va osservato il principio di proporzionalità.

3 Se le misure ai sensi del cpv. 1 non consentono di raggiungere l'obiettivo, la CPdL potrà riscuotere dagli assicurati, dal datore di lavoro e dai beneficiari di rendita dei contributi destinati a ristabilire i gradi di copertura iniziali, sempre osservando il principio di proporzionalità e di sussidiarietà. Inoltre, devono valere le seguenti disposizioni:

- a) il contributo del datore di lavoro deve equivalere almeno alla somma dei contributi degli assicurati;
- b) un contributo può essere prelevato ai beneficiari di rendita soltanto se compensato con le rendite correnti e sulla parte della rendita che, negli ultimi 10 anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari;
- c) il contributo a carico dei beneficiari di rendita non può essere prelevato sulle prestazioni minime ai sensi della LPP;
- d) l'importo delle rendite determinato al momento in cui ne è sorto il diritto rimane garantito.

4 Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di libero passaggio minima, secondo l'art. 17 LFLP e per quello del capitale di decesso.

**Art. 49 Compensazione, cessione e costituzione in pegno**

1 Le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite. La CPdL può compensare tali prestazioni con eventuali pagamenti o prestazioni future, nei limiti dell'art. 125 CO.

2 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto, né costituito in pegno prima della loro esigibilità. Le disposizioni del capitolo 7 del presente regolamento relative alla costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, sono riservate.

3 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla CPdL solo se questi crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario.

4 Atti giuridici contrari alle disposizioni dei cpv. 1, 2 e 3 non sono riconosciuti dalla CPdL.

#### **Art. 50 Interpretazione**

Tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento saranno risolti dal Consiglio direttivo che deciderà riferendosi allo spirito del regolamento stesso, come pure alle disposizioni della LPP e delle sue ordinanze.

#### **Art. 51 Contestazioni e controversie**

1 Il Consiglio direttivo esamina in prima istanza le eventuali contestazioni sorte fra gli assicurati attivi o i beneficiari di rendita e la CPdL, e ne propone la soluzione.

2 Per le controversie insorte tra un assicurato o un beneficiario di rendita e la CPdL, che non possono essere conciliate internamente, decide il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il foro giudiziario competente è quello di Lugano. Sono applicate le disposizioni della LPP.

#### **Art. 52 Segreto d'ufficio**

1 I membri facenti parte o che hanno fatto parte del Consiglio direttivo, i dipendenti della CPdL e tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della CPdL sono tenute al segreto, nei confronti di terzi, su quanto vengono a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni. In caso di inosservanza il membro sarà ammonito dal Consiglio direttivo. In caso di recidiva, il Consiglio direttivo procede alla sua espulsione.

2 Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati.

#### **Art. 53 Prescrizione**

Le azioni per il recupero di crediti che riguardano contributi o prestazioni periodiche si prescrivono in 5 anni, gli altri in 10 anni. Gli artt. 41 LPP e da 129 a 142 CO e l'art. 35a cpv. 2 LPP sono applicabili.

#### **Art. 54 Responsabilità**

I membri facenti parte o che hanno fatto parte del Consiglio direttivo, i dipendenti della CPdL e tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della CPdL rispondono dei danni che arrecano intenzionalmente o per negligenza alla CPdL.

### **CAPITOLO 10: Disposizioni finali**

#### **Art. 55 Entrata in vigore**

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Annulla e sostituisce le versioni precedenti.

2 Le prestazioni pagate anteriormente ai beneficiari di rendita non sono modificate o sopresse con l'entrata in vigore del presente regolamento.

3 La versione del regolamento in vigore è a disposizione sul sito della CPdL ([www.cpdL.ch](http://www.cpdL.ch)).

**ALLEGATO: Salario assicurato, accrediti di vecchiaia, prestazioni e contributi**

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2021. Annulla e sostituisce le versioni precedenti.

Gli articoli del regolamento riportati di seguito sono completati nel modo seguente:

## Art. 4

Salario d'entrata ..... Il salario d'entrata lordo minimo per essere assicurati alla CPdL è pari a 2/3 dell'importo annuo della rendita massima AVS.

## Art. 7

Deduzione di coordinamento ..... La deduzione di coordinamento corrisponde al 35% del salario lordo dell'assicurato fino al massimo a 7/8 della rendita di vecchiaia annua massima dell'AVS, ponderata per il grado di occupazione. Il salario assicurato è arrotondato a CHF 100 superiori.

## Art. 7

Salario assicurato massimo ..... Il salario assicurato è al massimo pari a 12 volte la rendita di vecchiaia annua massima dell'AVS.

## Art. 10

Accrediti di vecchiaia ..... Gli accrediti di vecchiaia, espressi in percentuale del salario assicurato, sono pari a:

Età dell'assicurato	Accrediti di vecchiaia		
	Scala 1	Scala 2	Scala 3
Da 18 a 19 anni	nessun accredito	nessun accredito	nessun accredito
Da 20 a 29 anni	13.00%	15.00%	17.00%
Da 30 a 39 anni	15.50%	17.50%	19.50%
Da 40 a 49 anni	19.00%	21.00%	23.00%
Da 50 anni e oltre	23.00%	25.00%	27.00%

Le scale 2 e 3 sono facoltative. Al momento dell'ammissione alla CPdL, l'assicurato ha diritto a fissare la scala prescelta, comunicandola alla CPdL e al proprio datore di lavoro. In mancanza di comunicazione a riguardo, verrà applicata la scala 1.

Inoltre, entro la fine di novembre di ogni anno, l'assicurato può cambiare la scala prescelta per l'anno successivo. In mancanza di comunicazione a riguardo, vale la scala applicata nell'anno precedente.



Art. 12

Contributi del datore di lavoro ..... Fino al 31 dicembre successivo al 19° compleanno dell'assicurato o che coincide con tale data, il datore di lavoro versa alla CPdL un contributo ordinario pari al 2.00% del salario assicurato e un contributo per spese amministrative pari allo 0.50% del salario assicurato.

Dal 1° gennaio successivo al 19° compleanno dell'assicurato, il datore di lavoro versa alla CPdL un contributo calcolato secondo la variante scelta dallo stesso:

Contributo ordinario del datore di lavoro	Variante A	Variante B
Da 20 a 29 anni	13.15%	12.00%
Da 30 a 39 anni	14.55%	13.20%
Da 40 a 49 anni	15.85%	14.35%
Da 50 a 70 anni	17.35%	15.60%
Contributo per spese amministrative	1.65%	1.65%

I contributi per coloro i quali rimangono assicurati oltre l'età ordinaria AVS sono ridotti del contributo per il rischio.

Art. 12

Contributi degli assicurati ..... Fino al 31 dicembre successivo al 19° compleanno dell'assicurato o che coincide con tale data, l'assicurato versa alla CPdL un contributo ordinario pari al 2.00% del salario assicurato.

Dal 1° gennaio successivo al 19° compleanno dell'assicurato, lo stesso versa alla CPdL un contributo calcolato secondo la variante scelta dal datore di lavoro:

Contributo dell'assicurato	Variante A			Variante B		
	Scala 1	Scala 2*	Scala 3*	Scala 1	Scala 2*	Scala 3*
Da 20 a 29 anni	7.20%	9.20%	11.20%	8.35%	10.35%	12.35%
Da 30 a 39 anni	7.80%	9.80%	11.80%	9.15%	11.15%	13.15%
Da 40 a 49 anni	8.50%	10.50%	12.50%	10.00%	12.00%	14.00%
Da 50 a 70 anni	9.00%	11.00%	13.00%	10.75%	12.75%	14.75%

\* La Scala 2 e la Scala 3 sono facoltative.

I contributi per coloro i quali rimangono assicurati oltre l'età ordinaria AVS sono ridotti del contributo per il rischio.

Art. 14

Acquisto di prestazioni ..... L'apporto personale che può effettuare l'assicurato corrisponde al massimo alla somma degli accrediti di vecchiaia relativi al periodo che separa il 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno e la data dell'apporto stesso, con interessi, calcolati sul salario assicurato in vigore al momento della richiesta, dedotto:

- a) l'avere di vecchiaia acquisito al giorno dell'acquisto;
- b) eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato che non devono essere trasferiti in una istituzione di previdenza in virtù della LFLP;
- c) eventuali importi utilizzati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, nella misura in cui, conformemente all'art. 40, questi importi non possono più essere rimborsati;
- d) eventuali averi del pilastro 3a nella misura in cui superano la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni compiuti secondo la legge. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

Nella seguente tabella è riportata la somma degli accrediti massimi con interessi nel rispetto dei parametri su cui si fonda il piano di previdenza della CPdL (cfr. art. 60a OPP2) secondo gli accrediti di vecchiaia della Scala 3:

Età	Accrediti	Accrediti totali con interessi	Età	Accrediti	Accrediti totali con interessi
20 anni	17.00%	17.00%	43 anni	23.00%	571.53%
21 anni	17.00%	34.34%	44 anni	23.00%	605.96%
22 anni	17.00%	52.03%	45 anni	23.00%	641.08%
23 anni	17.00%	70.07%	46 anni	23.00%	676.90%
24 anni	17.00%	88.47%	47 anni	23.00%	713.44%
25 anni	17.00%	107.24%	48 anni	23.00%	750.71%
26 anni	17.00%	126.38%	49 anni	23.00%	788.72%
27 anni	17.00%	145.91%	50 anni	27.00%	831.50%
28 anni	17.00%	165.83%	51 anni	27.00%	875.13%
29 anni	17.00%	186.15%	52 anni	27.00%	919.63%
30 anni	19.50%	209.37%	53 anni	27.00%	965.02%
31 anni	19.50%	233.06%	54 anni	27.00%	1011.32%
32 anni	19.50%	257.22%	55 anni	27.00%	1058.55%
33 anni	19.50%	281.86%	56 anni	27.00%	1106.72%
34 anni	19.50%	307.00%	57 anni	27.00%	1155.86%
35 anni	19.50%	332.64%	58 anni	27.00%	1205.97%
36 anni	19.50%	358.79%	59 anni	27.00%	1257.09%
37 anni	19.50%	385.47%	60 anni	27.00%	1309.24%
38 anni	19.50%	412.68%	61 anni	27.00%	1362.42%
39 anni	19.50%	440.43%	62 anni	27.00%	1416.67%
40 anni	23.00%	472.24%	63 anni	27.00%	1472.00%
41 anni	23.00%	504.68%	64 anni	27.00%	1528.44%
42 anni	23.00%	537.78%	65 anni	27.00%	1586.01%

Gli accrediti totali massimi con interessi rappresentano l'avere di vecchiaia massimo in percentuale dello stipendio assicurato al momento della richiesta.

Art. 17

Basi tecniche e tasso tecnico ..... Per i calcoli attuariali, la CPdL utilizza le basi tecniche VZ 2015 GT (tavole generazionali) con un tasso d'interesse tecnico del 1.75%.

Il Consiglio direttivo può, dopo aver consultato l'esperto in materia di previdenza professionale, adottare nuove basi tecniche e un nuovo tasso d'interesse tecnico.

Art. 17

Rendita per limiti d'età ..... Il diritto alla rendita per limiti d'età ha inizio al momento della cessazione del rapporto d'impiego, al più presto all'inizio del mese successivo al compimento del 60° anno d'età e al più tardi al momento dell'età ordinaria prevista dall'AVS, fatta riserva dell'art. 17 cpv. 7.

In caso di cessazione del rapporto d'impiego a causa di una ristrutturazione, l'assicurato può far valere il diritto alla rendita per limiti d'età se ha compiuto almeno 55 anni. Il diritto sussiste unicamente al momento della cessazione del rapporto d'impiego. L'assicurato che beneficia di una rendita per limiti d'età prima dei 60 anni non ha diritto al supplemento temporaneo.

L'importo della rendita per limiti d'età viene calcolato moltiplicando l'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento all'aliquota di conversione corrispondente all'età dell'assicurato, all'anno di pensionamento e al sesso.

In caso di decesso di un assicurato dopo l'età ordinaria AVS, per la determinazione delle prestazioni ai superstiti, l'assicurato viene considerato come pensionato dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Art. 17

Aliquota di conversione ..... Per la definizione dell'aliquota di conversione applicabile, l'età dell'assicurato è calcolata in anni e frazioni di anni. Per le frazioni di anni, le aliquote sono calcolate *pro rata temporis*. Le aliquote di conversione, suddivise per anno d'applicazione, sono riportate nella seguente tabella, fermo restando l'art. 17 cpv. 4 del presente regolamento:

Anno d'applicazione:	2021-2025		2026		2027		2028	
Età	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
55 anni*	4.77%	4.79%	4.72%	4.74%	4.67%	4.69%	4.62%	4.64%
56 anni*	4.84%	4.87%	4.79%	4.82%	4.74%	4.77%	4.69%	4.72%
57 anni*	4.92%	4.96%	4.87%	4.91%	4.82%	4.86%	4.77%	4.81%
58 anni*	5.01%	5.06%	4.96%	5.01%	4.91%	4.96%	4.86%	4.91%
59 anni*	5.11%	5.17%	5.06%	5.12%	5.01%	5.07%	4.96%	5.02%
60 anni	5.22%	5.28%	5.17%	5.23%	5.12%	5.18%	5.07%	5.13%
61 anni	5.33%	5.40%	5.28%	5.35%	5.23%	5.30%	5.18%	5.25%
62 anni	5.45%	5.53%	5.40%	5.48%	5.35%	5.43%	5.30%	5.38%
63 anni	5.58%	5.66%	5.53%	5.61%	5.48%	5.56%	5.43%	5.51%
64 anni	5.71%	<b>5.81%</b>	5.66%	<b>5.76%</b>	5.61%	<b>5.71%</b>	5.56%	<b>5.66%</b>
65 anni	<b>5.85%</b>	5.96%	<b>5.80%</b>	5.91%	<b>5.75%</b>	5.86%	<b>5.70%</b>	5.81%
66 anni	6.00%	6.13%	5.95%	6.08%	5.90%	6.03%	5.85%	5.98%
67 anni	6.17%	6.31%	6.12%	6.26%	6.07%	6.21%	6.02%	6.16%
68 anni	6.34%	6.50%	6.29%	6.45%	6.24%	6.40%	6.19%	6.35%
69 anni	6.53%	6.71%	6.48%	6.66%	6.43%	6.61%	6.38%	6.56%
70 anni	6.73%	6.94%	6.68%	6.89%	6.63%	6.84%	6.58%	6.79%

Anno d'applicazione:	2029		2030		2031		2032	
Età	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
55 anni*	4.57%	4.59%	4.52%	4.55%	4.47%	4.55%	4.43%	4.55%
56 anni*	4.64%	4.67%	4.59%	4.64%	4.54%	4.64%	4.51%	4.64%
57 anni*	4.72%	4.76%	4.67%	4.74%	4.62%	4.74%	4.60%	4.74%
58 anni*	4.81%	4.86%	4.76%	4.84%	4.71%	4.84%	4.70%	4.84%
59 anni*	4.91%	4.97%	4.86%	4.94%	4.81%	4.94%	4.80%	4.94%
60 anni	5.02%	5.08%	4.97%	5.05%	4.92%	5.05%	4.90%	5.05%
61 anni	5.13%	5.20%	5.08%	5.17%	5.03%	5.17%	5.01%	5.17%
62 anni	5.25%	5.33%	5.20%	5.30%	5.15%	5.30%	5.12%	5.30%
63 anni	5.38%	5.46%	5.33%	5.43%	5.28%	5.43%	5.24%	5.43%
64 anni	5.51%	<b>5.61%</b>	5.46%	<b>5.57%</b>	5.41%	<b>5.57%</b>	5.37%	<b>5.57%</b>
65 anni	<b>5.65%</b>	5.76%	<b>5.60%</b>	5.72%	<b>5.55%</b>	5.72%	<b>5.50%</b>	5.72%
66 anni	5.80%	5.93%	5.75%	5.88%	5.70%	5.87%	5.65%	5.87%
67 anni	5.97%	6.11%	5.92%	6.06%	5.87%	6.05%	5.82%	6.05%
68 anni	6.14%	6.30%	6.09%	6.25%	6.04%	6.23%	5.99%	6.23%
69 anni	6.33%	6.51%	6.28%	6.46%	6.23%	6.43%	6.18%	6.43%
70 anni	6.53%	6.74%	6.48%	6.69%	6.43%	6.65%	6.38%	6.65%

\* aliquote di conversione valide solo in caso di cessazione del rapporto d'impiego a causa di una ristrutturazione.

Art. 18

Supplemento temporaneo ..... L'importo massimo del supplemento temporaneo viene calcolato in base agli anni assicurati ininterrottamente presso la CPdL al momento del pensionamento, al salario lordo dell'assicurato, al grado medio d'occupazione e alla rendita AVS:

- a) per i salari annui non superiori alla rendita massima annua AVS per coppia, l'importo massimo del supplemento temporaneo corrisponde al 74% della rendita minima annua AVS più il 26% del salario annuo lordo;
- b) per i salari annui superiori alla rendita massima annua AVS per coppia, l'importo massimo del supplemento temporaneo corrisponde al 52% della rendita massima annua AVS più il 16% del salario annuo lordo, fino ad un massimo della rendita massima annua AVS.

Inoltre, il supplemento temporaneo viene ridotto di un trentesimo per ogni anno assicurato che manca al raggiungimento dei 30 anni di servizio. Per le frazioni di anno, la riduzione viene calcolata *pro rata temporis*.

Il supplemento temporaneo non può avere come conseguenza una riduzione di più del 50% della rendita per limiti d'età intera.

Il supplemento temporaneo viene finanziato per 5/8 dal datore di lavoro per gli importi effettivamente versati (cfr. art. 18 cpv. 8) e per 3/8 tramite una riduzione compensatoria delle prestazioni della CPdL calcolata in percentuale dell'importo del supplemento temporaneo in base alle seguenti tabelle:

UOMINI Età all'inizio	Età al termine				
	a 61 anni	a 62 anni	a 63 anni	a 64 anni	a 65 anni
Da 60 anni	1.500%	2.967%	4.401%	5.803%	7.172%
Da 61 anni	-	1.538%	3.043%	4.513%	5.948%
Da 62 anni		-	1.579%	3.122%	4.629%
Da 63 anni			-	1.622%	3.206%
Da 64 anni				-	1.667%

DONNE Età all'inizio	Età al termine			
	a 61 anni	a 62 anni	a 63 anni	a 64 anni
Da 60 anni	1.567%	3.103%	4.607%	6.081%
Da 61 anni	-	1.610%	3.187%	4.732%
Da 62 anni		-	1.655%	3.276%
Da 63 anni			-	1.703%

Se il pensionamento anticipato avviene a seguito di una ristrutturazione, il datore di lavoro finanzia il supplemento temporaneo con un pagamento unico alla CPdL. Il diritto al supplemento temporaneo sussiste unicamente dopo il pagamento da parte del datore di lavoro.

Art. 21

Capitale al pensionamento ..... Il capitale al pensionamento massimo che può essere pagato all'assicurato è pari al 50% dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. Il calcolo del 50% non tiene conto degli acquisti di prestazioni avvenuti entro 3 anni dalla data del pensionamento scelta.

In caso di una decisione AI ancora in sospeso, il versamento del capitale al pensionamento viene rimandato al momento della decisione.

Art. 22

Rendita d'invalidità..... L'assicurato che viene riconosciuto invalido dall'AI è parimenti riconosciuto come invalido dalla CPdL con effetto alla stessa data e nella stessa misura, se era assicurato alla CPdL al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al guadagno, che è causa dell'invalidità.

L'assicurato ha diritto ad una rendita fissata in maniera analoga alla base di calcolo dell'AI determinante per la cassa pensioni:

- a) una rendita d'invalidità completa, se è invalido per almeno il 70%;
- b) tre quarti di rendita, se è invalido per almeno il 60%;
- c) metà rendita, se è invalido per almeno il 50%;
- d) un quarto di rendita, se è invalido per almeno il 40%.

Se il grado d'invalidità di un assicurato si modifica e implica una modifica della rendita che gli è versata dall'AI, la rendita della CPdL viene modificata di conseguenza.

La rendita d'invalidità completa ammonta al 50% del salario assicurato al momento dell'evento assicurato.

Artt. 20 e 24

Rendita per figli e figli d'invalido ... La rendita per figli e figli d'invalidi è pari al 10% della rendita per limiti d'età o d'invalidità percepita. La rendita viene riconosciuta al massimo per 3 figli.

Art. 27

Rendita o indennità per coniugi..... L'ammontare dell'importo annuo della rendita al coniuge è pari:

- a) al 60% della rendita annua completa d'invalidità alla quale l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto invalido al momento del decesso, se il coniuge defunto era attivo;
- b) al 60% della rendita annua che era assicurata al defunto al momento del decesso, se il coniuge defunto era al beneficio di una rendita per limiti d'età o d'invalidità.  
In questo caso, per il mese successivo al decesso, al coniuge è concessa la doppia rendita.

In caso di decesso di un assicurato dopo l'età ordinaria AVS, per la determinazione delle prestazioni ai superstiti, l'assicurato viene considerato come pensionato dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Art. 28

Rendita per orfani..... Se, al momento del decesso, l'assicurato era attivo, la rendita per orfani corrisponde, per ogni orfano, al 20% della rendita annua completa d'invalidità alla quale l'assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto invalido al momento del decesso.

Se, al momento del decesso, l'assicurato era al beneficio di una rendita per limiti d'età o d'invalidità, la rendita per orfani corrisponde, per ogni orfano, al 20% della rendita annua di cui il defunto beneficiava al momento del decesso. In questo caso, per il mese successivo al decesso, ai figli è concesso il doppio assegno mensile.

In entrambi i casi, la rendita viene riconosciuta al massimo per 3 figli.

In caso di decesso di un assicurato dopo l'età ordinaria AVS, per la determinazione delle prestazioni ai superstiti, l'assicurato viene considerato come pensionato dal primo giorno del mese successivo al decesso.